

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 34 del 30 Novembre 2022

SOMMARIO

1. REGISTRO DELLE IMPRESE ITALIANO - Definite le modalità di partecipazione al sistema di interconnessione dei registri europei.....	2
2. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA - Bocciato l'accesso senza limiti al Registro titolari effettivi - La tutela dei diritti personali prevale sulla trasparenza generale.....	3
3. ENTI LOCALI - QUESTIONARIO PER LE RELAZIONI ANNUALI - Le Linee Guida della Corte dei Conti.....	4
4. COOPERATIVE SOCIALI - Sgravi contributivi per l'assunzione di persone con status di protezione internazionale.....	4
5. VEICOLI FUORI USO - Pubblicato il regolamento che disciplina il registro unico telematico.....	6
6. MOBILITY MANAGER - Novità dal D.M. 16 settembre 2022 che modifica il D.M. 12 maggio 2021 - Figura da ricercare tra il personale delle Pubbliche Amministrazioni.....	7
7. EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE - Al via dal 6 dicembre il programma #iosonoAmbiente - Pubblicato il regolamento di attuazione.....	8
8. REVISORI ED ENTI DI REVISIONE CONTABILE DI PAESI TERZI - Dettate le condizioni per l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro dei revisori legali - In vigore dal 26 novembre 2022.....	9
9. REGISTRO DELLE SANZIONI PECUNIARIE CIVILI - Definite le modalità di iscrizione dei provvedimenti.....	9
10. CUMULO DELLA PENSIONE CON REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - Dichiarazione reddituale - Le indicazioni dell'INPS.....	10
11. MARCHI E BREVETTI - Apportate modifiche al regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale (CPI) - Disciplinato il procedimento di nullità e decadenza.....	11
12. PROPRIETA' INTELLETTUALE - Presentate nuove regole per snellire e semplificare le procedure di registrazione dei disegni e modelli industriali.....	12
13. CONTRIBUTI PER RISTORANTI, BAR, CATERING, PISCINE ED EVENTI - Fondo di 40 milioni di euro - Fissate le modalità e i termini per la presentazione delle istanze - Domande dal 22 novembre al 6 dicembre 2022.....	13
14. Water4All - 3 milioni di euro al cofinanziamento dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.....	13
15. CETP 2022 - 16 milioni di euro a sostegno della transizione energetica.....	14
16. EDUCAZIONE DIGITALE DEI CONSUMATORI ADULTI - Avviso rivolto alle Regioni per la realizzazione di un progetto pilota sperimentale - Domande di finanziamento entro il 6 dicembre.....	14
17. CREDITO D'IMPOSTA CUOCHI PROFESSIONISTI - Pubblicato il decreto direttoriale di attuazione - Domande dal 23 febbraio al 3 aprile 2023.....	15
18. GARANZIE STATALI - In arrivo oltre 33 milioni di euro per la prevenzione dell'usura.....	16
19. AIUTI DI STATO - Approvato un regime italiano da 34,4 milioni di euro a sostegno delle aziende.....	16
20. CARO CARBURANTE - 15 milioni di euro per le imprese di trasporto passeggeri su autobus a basso impatto ambientale.....	17

21. INAIL - BANDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA - BIT 2022-2023 - Finanziamenti per la sicurezza - Domande entro il 16 gennaio 2023	18
22. PNRR - Entro dicembre milioni di alberi da piantare nelle città metropolitane	18
23. PRO.DI.GI.T - PROGETTO PER L'INNOVAZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA - Domande entro il 10 dicembre	19
24. D.L. N. 73/2022 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Le novità per il Terzo settore - Un approfondimento della FNC.....	20
25. FATTURAZIONE ELETTRONICA - Nuove regole per emissione e ricezione	20
26. FATTURAZIONE ELETTRONICA EUROPEA NEGLI APPALTI PUBBLICI - Aggiornate le regole tecniche.....	21
27. INGEGNERI ED ARCHITETTI - Legittimo l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'INPS - Chiarimenti dalla Corte Costituzionale	22
28. SALARIO MINIMO – In vigore la Direttiva (UE) 2022/2041	23
29. MADE IN ITALY - LA TUTELA EUROPEA DELLA PIZZA NAPOLETANA.....	24
30. GARANTE PRIVACY - Gli ultimi provvedimenti adottati	24
Altre notizie in breve	25
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	26

1. REGISTRO DELLE IMPRESE ITALIANO - Definite le modalità di partecipazione al sistema di interconnessione dei registri europei

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2022, il **decreto del Ministero dello sviluppo economico 1 ottobre 2022** recante "*Modalità di partecipazione del registro delle imprese italiano al sistema europeo di interconnessione dei registri di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132, in conformità alle previsioni del regolamento (UE) 2021/1042, allegato, punto 15, nonché con riferimento all'interscambio dei dati di cui all'ottavo comma dell'articolo 2508-bis del codice civile*".

In particolare, il decreto - emanato in attuazione dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 183/2021 e **in vigore dal 24 novembre 2022** - individua le **modalità di dettaglio per l'interscambio dati mediante il sistema di interconnessione dei registri delle imprese europee**.

Ricordiamo che il **sistema di interconnessione dei Registri delle imprese** (*Business Registers Interconnection System - BRIS*) è il frutto di un impegno comune dei governi degli Stati membri e della Commissione europea.

A partire dall' 8 giugno 2017 i Registri delle imprese di tutta l'Unione europea sono interconnessi.

Questo significa che:

- è possibile cercare informazioni sulle imprese registrate in qualsiasi paese dell'UE o in Islanda, Liechtenstein o Norvegia, attraverso il portale europeo della giustizia elettronica;
- i registri possono scambiarsi informazioni su succursali estere di imprese e su fusioni transfrontaliere tra imprese.

Le norme che stanno alla base del sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS) sono:

- La direttiva 2012/17/UE,
- il regolamento di esecuzione (UE) 2015/884,
- la Direttiva (UE) 2017/1132, successivamente modificata dalla Direttiva (UE) 2019/1151.

In attuazione della direttiva 2012/17/UE, è stato emanato il **decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 giugno 2017**, con il quale viene consentito l'interscambio di dati tra il Registro delle imprese italiano e i Registri delle imprese dell'Unione nell'ambito del sistema di interconnessione dei registri delle imprese.

Con l'emanazione del **D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183** è stata recepita la Direttiva (UE) 2019/1151 recante modificazioni alla Direttiva (UE) 2017/1132 avente ad oggetto l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

La nuova normativa nazionale, in recepimento di quella comunitaria, ha rafforzato il sistema di interconnessione dei dati tra gli Stati membri appartenenti all'Unione europea (BRIS). Ciò ha reso molto

più semplice la comunicazione tra i Registri delle imprese dei diversi Stati europei, introducendo una procedura per lo scambio di informazioni agile e snello, che supera i vecchi meccanismi farraginosi e favorisce la libertà d'impresa in tutto il territorio comunitario.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 12 ottobre 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2017/1132 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento di esecuzione \(UE\) 2021/1042 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare i Registri delle imprese degli Stati membri clicca qui.](#)

LINK:

[Per "trovare una società" dal Portale europeo della giustizia elettronica clicca qui.](#)

2. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA - Bocciato l'accesso senza limiti al Registro titolari effettivi - La tutela dei diritti personali prevale sulla trasparenza generale

Invalida la disposizione della direttiva antiriciclaggio che prevede che le informazioni sulla titolarità effettiva delle società siano accessibili in ogni caso al pubblico.

Pertanto, l'accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva, previsto dall'articolo 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), della direttiva 2015/849 modificata, **costituisce una grave ingerenza nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.**

Lo ha stabilito la **Corte di giustizia europea** adottando il 22 novembre 2022 una decisione nelle **cause C-37/20 Luxembourg business registers e C-601/20 Sovim.**

Nel momento in cui in Italia si attende la più volte annunciata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto che sancisce l'operatività del sistema camerale ai fini del primo popolamento del Registro dei titolari effettivi, la tenuta di quest'ultimo è messa seriamente in discussione dalla Corte di Giustizia UE, almeno per la parte normativa che ne consente l'accesso da parte del pubblico.

La vicenda giudiziaria è stata avviata con due ricorsi presentati al tribunale circoscrizionale di Lussemburgo, rispettivamente, da una società lussemburghese e dal titolare effettivo di una società del granducato, che avevano chiesto, senza successo, al locale gestore del registro delle imprese di limitare l'accesso del pubblico alle informazioni che li riguardavano.

Ritenendo che la divulgazione di tali informazioni fosse **idonea a comportare un rischio sproporzionato di violazione dei diritti fondamentali dei titolari effettivi interessati**, il tribunale lussemburghese ha sottoposto alla corte di giustizia una serie di questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione di alcune disposizioni della direttiva antiriciclaggio e sulla validità di queste ultime alla luce della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea.

Nella sua sentenza la Corte di giustizia europea dichiara l'invalidità della disposizione della direttiva antiriciclaggio ai sensi della quale gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico.

Secondo la Corte, **l'accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva costituisce una grave ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali**, previsti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

L'articolo 7 della Carta garantisce a ogni persona il **diritto al rispetto della propria vita privata e familiare**, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni, mentre l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta conferisce esplicitamente a ogni persona il **diritto alla protezione dei dati di carattere personale** che la riguardano.

Le informazioni divulgate, infatti, consentono a un numero potenzialmente illimitato di persone di informarsi sulla situazione materiale e finanziaria del titolare effettivo. Inoltre, le potenziali conseguenze per le persone interessate derivanti da un eventuale uso abusivo dei loro dati personali sono aggravate dalla circostanza che, una volta messi a disposizione del pubblico, tali dati possono essere non solo liberamente consultati, ma anche conservati e diffusi.

La sentenza è destinata ad avere **significativi impatti su tutti i Paesi europei** che, in tempi e modi diversi si sono dotati di un registro contenente informazioni sui titolari effettivi delle società e dei trust.

Anche nel nostro paese, dopo un lungo periodo di gestazione, è stato emanato un decreto ministeriale, n. 55 dell' 11 marzo 2022, con il quale si prevede l'istituzione del registro dei titolari effettivi e dei trust. All'articolo 7, comma 1 di tale decreto viene previsto che *"I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private, presenti nella sezione autonoma del registro delle imprese, sono accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni, ..."*.

Il documento rinvia poi ad ulteriori provvedimenti la definizione di tutti i dettagli ulteriori tra i quali la definizione delle modalità di accesso al registro da parte dei terzi e da parte del pubblico. Tali provvedimenti non sono ancora stati emanati e dovranno ora tenere conto dei principi sanciti dalla Corte Ue.

LINK:

[Per consultare il testo del comunicato stampa n. 188/22 del 22 novembre 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza della Corte di Giustizia UE clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare la guida alla comunicazione de Titolare effettivo al Registro delle imprese clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato ai Registri delle imprese nei paesi europei clicca qui.](#)

3. ENTI LOCALI - QUESTIONARIO PER LE RELAZIONI ANNUALI - Le Linee Guida della Corte dei Conti

Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2022, **due delibere della Corte dei Conti**, emanate entrambe il 4 novembre 2022, recanti **le linee guida e relativo questionario** per le relazioni annuali:

- **dei presidenti** delle regioni e delle province autonome **sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2021**;
- **del sindaco** dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle province **sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'anno 2021**.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 15/SEAZUT/2022/INPR clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 16/SEAZUT/2022/INPR clicca qui.](#)

4. COOPERATIVE SOCIALI - Sgravi contributivi per l'assunzione di persone con status di protezione internazionale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022, il **decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 21 settembre 2022**, recante *"Riduzioni o sgravi contributivi per l'assunzione di persone cui sia stata riconosciuta protezione internazionale"*.

Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 109, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), stabilisce i **criteri di assegnazione del contributo in favore delle cooperative sociali** di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 che **assumono persone alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale**.

Il contributo viene riconosciuto sotto forma di **esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali** a carico delle cooperative sociali dovuti per le assunzioni dei predetti soggetti, **con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile**.

Tale agevolazione è applicata **per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020**, in favore delle cooperative sociali per le nuove assunzioni di persone **con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018**, alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale **a partire dal 1° gennaio 2016**.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (art. 1).

Ai fini dell'ammissione al beneficio, i lavoratori devono presentare alle cooperative sociali presso le quali sono stati assunti:

- copia del **certificato attestante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria**, a seguito della decisione positiva sulla domanda di riconoscimento, oppure
- qualora già in possesso, copia del **permesso di soggiorno attestante il possesso di una delle due forme di protezione internazionale riconosciuta** (art. 2).

Il beneficio è riconosciuto in base all'ordine cronologico di invio all'INPS, da parte delle cooperative sociali, delle domande volte al riconoscimento dell'agevolazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Al fine di assicurare il monitoraggio sull'attuazione della misura, **entro il 31 maggio 2023**, l'INPS trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco delle cooperative sociali che hanno fatto richiesta del contributo ed il relativo ammontare riconosciuto, corredato dal relativo elenco dei titolari di protezione internazionale, assunti nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2018

Per i contributi sono **disponibili ad oggi risorse pari 500 mila euro** ma il budget potrà essere integrato da parte del Ministero, entro il limite massimo complessivo previsto per il triennio 2018-2020, pari a 1,5 milioni di euro (art. 3).

Si attendono dall'INPS le istruzioni operative per la presentazione delle domande.

Ricordiamo che la **protezione internazionale** è un insieme di diritti fondamentali riconosciuti dall'Italia a **rifugiati** ed a **titolari di protezione sussidiaria**.

I **rifugiati** sono le persone che hanno un timore fondato di essere perseguitate nel loro Paese di origine per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica, appartenenza ad un determinato gruppo sociale e che non possono ricevere protezione dal loro Paese di origine.

I **titolari di protezione sussidiaria** sono le persone che, pur non essendo rifugiate, corrono effettivamente il rischio di subire nel Paese di origine un grave danno (condanna a morte, tortura, trattamento inumano o degradante, pericolo di morte a causa di un conflitto armato).

La protezione internazionale garantisce innanzitutto il **diritto a non essere rimpatriato e a soggiornare in Italia**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sulla protezione internazionale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare una Guida pratica per richiedenti protezione internazionale in Italia clicca qui.](#)

5. VEICOLI FUORI USO - Pubblicato il regolamento che disciplina il registro unico telematico

E' stato finalmente pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2022, il **D.P.R. 23 settembre 2022, n. 177**: recante "**Regolamento recante disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso**".

Il regolamento disciplina la formazione e la tenuta **registro unico telematico dei veicoli fuori uso**, istituito presso il centro elaborazione dati (CED) della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'art. 5, comma 10 del D.Lgs. n. 209 del 2003, e contiene i dati trasmessi in via telematica dal centro di raccolta, ovvero dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato.

Il registro unico si compone di **due sezioni**:

- a) **la sezione veicoli iscritti al PRA,**
- b) **la sezione veicoli non iscritti al PRA.**

Le procedure telematiche di gestione del registro unico consentono, mediante apposito applicativo, di **generare in formato digitale il CRD** (il **certificato di rottamazione** di cui all'articolo 5, comma 6 e 7, del D.Lgs. n. 209/2003 e il **certificato** di cui all'articolo 231, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006) e di **stamparlo su supporto cartaceo** per la consegna all'intestatario del veicolo, ovvero all'avente titolo o al detentore o ad altro soggetto eventualmente delegato.

Da entrambi i certificati, rilasciati al proprietario del veicolo consegnato alla demolizione dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato in nome e per conto dei centri di raccolta, risultano la descrizione dello stato e gli estremi di identificazione del veicolo consegnato, la data di consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, nonché **l'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).**

Il **certificato di rottamazione generato in formato cartaceo** è contraddistinto dalla relativa data di rilascio e da un numero progressivo preceduto dal codice identificativo del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato ovvero del centro di raccolta, al quale il CED associa la sequenza alfanumerica progressiva unica nazionale dopo che il certificato stesso è stato trasmesso, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo, in formato digitale e sottoscritto con firma digitale.

La **cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso** - ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del D.Lgs. n. 209/2003 - **avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta** oppure, nel caso di cessione del veicolo per l'acquisto di un altro veicolo, avviene **a cura del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato**, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo.

Entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di rilascio del CRD, o del certificato di rottamazione in formato cartaceo, il centro di raccolta trasmette al CED, in via telematica, il fascicolo digitale completo di tutti i suoi elementi e sottoscritto con firma digitale.

Il CED, **verificato il versamento delle imposte e delle tariffe dovute** e verificata la **congruenza dei dati ricevuti** con quelli presenti nell' Archivio nazionale dei veicoli (ANV), nella sezione del registro unico e nella banca dati del PRA, consente al centro di raccolta, mediante le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del PRA, la **stampa della ricevuta di avvenuta cancellazione del veicolo fuori uso.**

Entro le ore venti e trenta di ciascuna giornata lavorativa, il CED consente la **stampa dell'elenco delle ricevute di avvenuta cancellazione emesse dal centro di raccolta nella giornata** stessa.

La ricevuta di avvenuta cancellazione si considera regolarmente rilasciata quando essa è riprodotta nel predetto elenco e l'istanza e la documentazione, a seguito dell'esame da parte dell'Ufficio o gli Uffici motorizzazione civile (UMC) e del PRA competenti, risultano idonee, complete e conformi alle disposizioni vigenti e correttamente inviate in via telematica al CED.

Si rimane, tuttavia, in attesa di uno o più decreti del direttore della Direzione Generale per la Motorizzazione con i quali dovranno essere stabilite:

- a) le **modalità di svolgimento delle attività di rilascio del codice identificativo** del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato e del centro di raccolta, e di abilitazione del collegamento telematico con il CED, da completare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento;
- b) le **modalità per la graduale implementazione e ottimizzazione delle procedure telematiche** previste dal presente regolamento, da completare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento (art. 5).

Il registro unico, come stabilito dall'art. 5, comma 2, del provvedimento, sarà avviato il giorno successivo alla scadenza del termine di cui alla precedente lettera b), e quindi presumibilmente **dal 7 giugno 2024**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6. MOBILITY MANAGER - Novità dal D.M. 16 settembre 2022 che modifica il D.M. 12 maggio 2021 - Figura da ricercare tra il personale delle Pubbliche Amministrazioni

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2022, il **decreto del ministero della Transizione ecologica 16 settembre 2022** recante **"Modifiche al decreto 12 maggio 2021, recante «Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager»"**.

Con questo provvedimento vengono in particolare modificati:

- l'articolo 3, comma 2, in merito al **numero di dipendenti delle società destinatarie del provvedimento**;
- l'articolo 7 sull'**individuazione del mobility manager da parte delle Pubbliche Amministrazioni**;
- l'articolo 9 sul **rimborso delle spese ai mobility manager**.

Piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) - Soglia dei 100 dipendenti

In base all'**art. 3 del D.M. 12 maggio 2021**, le imprese e le Pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, **entro il 31 dicembre di ogni anno**, un **Piano degli spostamenti casa-lavoro del personale (PSCL)** del proprio personale dipendente.

Lo stesso articolo 3, al comma 2, dispone che la soglia dei 100 dipendenti in ogni singola unità locale debba essere calcolata in modo ampio, considerando come dipendenti le persone che, anche se dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in base a contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro.

Il decreto 16 settembre 2022 integra la disposizione in esame stabilendo che, per le **società infragruppo ubicate nella stessa unità locale**, la soglia dei 100 dipendenti **venga calcolata sommando i dipendenti delle diverse società del gruppo**.

Pubbliche amministrazioni - Nomina del mobility manager d'area

Il decreto 16 settembre 2022 sostituisce inoltre il comma 2 dell'art. 7 del decreto 12 maggio 2021 prevedendo che i comuni siano tenuti ad individuare il mobility manager d'area **tra il personale in ruolo del comune, di una sua società partecipata o dell'agenzia della mobilità in possesso dei prescritti requisiti**.

Si è tenuto in questo modo conto della nota dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) del 15 dicembre 2021 nella quale si chiedeva appunto di ricomprendere il personale delle strutture in house e/o delle aziende partecipate pubbliche o delle agenzie di mobilità tra il personale di ruolo nell'ambito del quale nominare il mobility manager d'area *"in quanto soggetti con reale competenza sulla mobilità e soprattutto che da anni hanno consolidato reti di relazioni, know how e metodi/strumenti di lavoro"*.

Si ricorda che il **mobility manager d'area** è il soggetto di raccordo tra i mobility manager aziendali e i Comuni, nominato tra soggetti in possesso di un'elevata e riconosciuta competenza professionale e/o

comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell'ambiente, con compiti di supporto nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile.

Mobility manager - Rimborso spese

Per quanto riguarda i **rimborsi spese**, al comma 3 dell'articolo 9 (disposizioni transitorie) del D.M. 12 maggio 2021 si stabiliva che ai mobility manager d'area e ai mobility manager aziendali che svolgono la propria attività presso o in favore di pubbliche amministrazioni *"non sono corrisposti, per lo svolgimento del relativo incarico, gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati"*.

Con il D.M. 16 settembre 2022 viene ora integrato l'art. 9, comma 3, del decreto 12 maggio 2021 con l'aggiunta di una nuova disposizione che prevede che, in linea con il bilancio dell'ente, ai mobility manager d'area e ai mobility manager aziendali che svolgono la propria attività presso o in favore di pubbliche amministrazioni **possa essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute purché documentate e approvate dall'amministrazione.**

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 16 settembre 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 12 maggio 2021 clicca qui.](#)

7. EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE - Al via dal 6 dicembre il programma #iosonoAmbiente - Pubblicato il regolamento di attuazione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2022, il **decreto del Ministero della transizione ecologica 20 settembre 2022, n. 178**: recante *"Regolamento di attuazione dell'articolo 1-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, concernente il «Programma #iosonoAmbiente»*.

Con questo decreto prende il via dal prossimo 6 dicembre 2022, il Programma **"#iosonoAmbiente"**, che finanzia progetti di **formazione e divulgazione dei valori ambientali** e di legalità nelle **scuole**.

Il provvedimento, emanato in attuazione dell'articolo 1-ter del D.L. n. 111/2019 (cd. *"Decreto Clima"*), convertito dalla L. n. 141/2019, detta i criteri di presentazione e di selezione dei progetti e campagne finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento a valere sul Fondo **«Programma #iosonoAmbiente»**, con una **dotazione di 2 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

I progetti possono essere **presentati da scuole di ogni ordine e grado** anche in forma associata o congiuntamente ad Associazioni di protezione ambientale, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SPNA), ad università statali e non statali, a centri di ricerca pubblici ed a consorzi universitari ed interuniversitari.

I progetti sono **realizzati nell'anno scolastico successivo** alla presentazione e il finanziamento consiste in un contributo a fondo perduto **non superiore a 30mila euro** per progetto fino a esaurimento risorse.

Il **primo bando** con tutte le regole per partecipare sarà pubblicato **entro il 21 dicembre 2022** (15 giorni dall'entrata in vigore del D.M. n. 178/2022).

A regime la pubblicazione avverrà entro il 31 maggio di ogni anno.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica clicca qui.](#)

8. REVISORI ED ENTI DI REVISIONE CONTABILE DI PAESI TERZI - Dettate le condizioni per l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro dei revisori legali - In vigore dal 26 novembre 2022

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2022, il **decreto 1 settembre 2022, n. 174 del Ministero dell'Economia e delle Finanze** recante il regolamento concernente le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali dei revisori di Paesi terzi, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali, emanato ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il regolamento – **in vigore dal 26 novembre 2022** - istituisce nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle, un'apposita sezione separata denominata «sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi», relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, di cui all'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010.

La sezione è distinta in due parti:

- 1) **Parte A**, nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano relazioni di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di una entità avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, in conformità all'articolo 45, della direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006;
- 2) **Parte B**, nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano dichiarazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati delle entità di cui all'articolo 34, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2010, in conformità all'articolo 36, dello stesso decreto, aventi sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformità all'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006.

Le domande di iscrizione, comprensive dei relativi allegati e dell'attestazione di versamento del contributo previsto, devono essere prodotte in lingua italiana o inglese (art. 6, comma 3 e art. 11, comma 3).

I soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'apposita sezione del registro dei revisori legali - Parte A e Parte B - relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, sono tenuti al versamento, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, di un **contributo fisso per le spese amministrative pari ad euro 150,00**, da corrispondere secondo le modalità di versamento stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 13).

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 4101/2022 clicca qui.](#)

9. REGISTRO DELLE SANZIONI PECUNIARIE CIVILI - Definite le modalità di iscrizione dei provvedimenti

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2022, il **decreto 20 ottobre 2022 del Ministero della Giustizia** recante "*Disposizioni relative alla tenuta, in forma automatizzata, di un registro dei provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili*".

Il decreto istituisce un "registro automatizzato", e precisamente un archivio elettronico centralizzato contenente i dati delle sanzioni pecuniarie di tipo civile comminate nei vari provvedimenti.

Il Registro viene istituito, su base nazionale, **presso la Direzione Generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia.**

Ricordiamo che con i decreti legislativi 15 gennaio 2016, n. 7 e n. 8, è stata introdotta la cosiddetta "**depenalizzazione**" e pertanto un elevato numero di fattispecie, prima costituenti reato, sono diventate sanzioni pecuniarie civili.

Considerato che i provvedimenti sanzionatori possono provenire da varie autorità (dal Prefetto al magistrato della cognizione civile), è mancato finora un registro che contenesse l'elenco e i dati delle sanzioni pecuniarie civilistiche comminate.

Con questo provvedimento il Ministero della Giustizia ha previsto una regolamentazione della tenuta memoria delle sanzioni civili simile al casellario giudiziale, riportando le sanzioni pecuniarie civili verso il regime penalistico.

Il sistema informativo del registro consente lo svolgimento **con tecnologie informatiche** delle attività degli uffici che afferiscono all'iscrizione, all'eliminazione, alla trasmissione e alla conservazione dei dati, e delle attività concernenti i servizi certificativi, anche nei rapporti con l'utenza, nel rispetto di criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte.

Sono iscritti nel registro i provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili **passati in giudicato** ai sensi dell'art. 324 del Codice di procedura civile.

L'iscrizione avviene per estratto contenente i seguenti dati:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento;
- b) numero identificativo del procedimento;
- c) autorità che ha emesso il provvedimento;
- d) data di pubblicazione, dispositivo del provvedimento nella parte relativa all'applicazione della sanzione pecuniaria civile e norme applicate;
- e) luogo, data e tipo di illecito;
- f) sanzione pecuniaria civile applicata.

L'iscrizione è effettuata a cura dell'ufficio giudiziario di primo o di secondo grado che ha emesso il provvedimento.

Il registro avrà funzione certificatrice e ciascuno ha diritto di ottenere il certificato delle iscrizioni effettuate a suo nome senza motivare la richiesta, dietro pagamento del diritto di certificato.

Sono competenti al rilascio del certificato tutti gli uffici giudiziari di primo grado che esercitano la giurisdizione civile.

Le iscrizioni nel registro **sono eliminate decorsi dieci anni** dalla data in cui sono state effettuate **o per morte** della persona alla quale si riferiscono.

Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:

- a) ai provvedimenti giudiziari oggetto di revocazione;
- b) ai provvedimenti giudiziari per i quali non ricorrono i presupposti di cui all'art. 4, comma 1.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 20 ottobre 2022 clicca qui.](#)

10. CUMULO DELLA PENSIONE CON REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - Dichiarazione reddituale - Le indicazioni dell'INPS

L'articolo 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il **divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo**, dispone al comma 4 che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.

Con riferimento a tale disciplina, L'INPS, con il **messaggio n. 4101 del 14 novembre 2022**, fornisce chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2021.

In applicazione della suddetta disposizione, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2021, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno **sono tenuti a dichiarare entro il 30 novembre 2022**, data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2021, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2021.

Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:

- **i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;**

- **i titolari di pensione di vecchiaia;**
- **i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;**
- **i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento** a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro;
- **i titolari di pensione o assegno di invalidità** a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

I pensionati che non si trovano nelle condizioni precedenti sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 4101/2022 clicca qui.](#)

11. MARCHI E BREVETTI - Apportate modifiche al regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale (CPI) - Disciplinato il procedimento di nullità e decadenza

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2022), il **Decreto 19 luglio 2022, n. 180**, recante "**Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ai fini della disciplina del procedimento di nullità e decadenza dei marchi**".

Il decreto - **in vigore dal 29 dicembre 2022** - risponde alla necessità di apportare modifiche al regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale a seguito dell'entrata in vigore del **decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15**, recante "**Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario**".

Il decreto ha inserito la **disciplina relativa all'istanza di decadenza, nullità o trasferimento**.

In particolare il decreto stabilisce che i soggetti legittimati possono presentare istanza all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della nullità, della decadenza, ovvero di entrambe, di un marchio d'impresa registrato in corso di validità.

Al termine della fase istruttoria, le istanze di nullità o decadenza **saranno decise secondo il criterio cronologico di deposito dell'istanza**.

Nel dettaglio, l'articolo 1, al comma 1 dell'articolo 44 (rubricato: *Pubblicazioni relative a domande e registrazioni di marchio nazionale*), **inserisce la lettera c-bis**). Pertanto, a seguito della modifica, dovranno essere **pubblicate sul Bollettino dei marchi d'impresa anche le seguenti notizie** relative a:

- a) domande di marchio già pubblicate, se considerate come modificate in seguito a rettifiche dovute ad errori dell'Ufficio relativi alla riproduzione del marchio o all'elenco di prodotti e servizi;
- b) domande di marchi, ritenuti registrabili, oggetto dell'esame anticipato di cui all'articolo 120, comma 1, del Codice;
- c) domande di marchi ritenuti registrabili dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento del ricorso avverso il rifiuto dell'Ufficio;

c-bis) i provvedimenti di decadenza e nullità di un marchio registrato divenuti inoppugnabili.

Con l'articolo 2, dopo l'articolo 63 del D.M. n. 33/2010, sono **inseriti 12 nuovi articoli** (dal 63-bis al 63-terdecies), con i quali si regola le seguenti fasi:

- **Istanza di decadenza, nullità o trasferimento** (art. 63-bis).
- **Modalità di deposito della istanza di decadenza, nullità o trasferimento e della documentazione successiva** (art. 63-ter).

- **Verifica della ricevibilità ed ammissibilità** (art. 6-quater).
- **Fase in contraddittorio** (art. 6-quinquies).
- **Fase di merito** (art. 63-sexies)- Al termine della fase istruttoria, le istanze di nullità o decadenza sono decise secondo il criterio cronologico di deposito dell'istanza.
- **Prova d'uso** (art. 63-septies) - Nei procedimenti di decadenza per non uso del marchio o nei procedimenti per la dichiarazione di nullità basati su marchi anteriori, il titolare del marchio contestato o l'istante deve fornire la prova dell'uso entro il termine assegnato.
- **Sospensione** (art. 63-octies) - Oltre ai casi previsti all'articolo 184-septies del Codice, vengono indicati altri casi in cui il procedimento di decadenza o nullità è sospeso.
- **Accesso agli atti** (art. 63-nonies) - Le modalità di accesso e di estrazione di copia della documentazione contenuta nel fascicolo relativo all'istanza di decadenza o nullità sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell'articolo 33.
- **Decisione** (art. 63-decies) - L'Ufficio italiano brevetti e marchi emette la decisione entro ventiquattro mesi dalla data di deposito dell'istanza, salvi i periodi di sospensione.
- **Estinzione e rinuncia** (art. 63-undecies) - Il procedimento di decadenza o nullità si estingue nei casi previsti all'articolo 184-octies del Codice.
- **Proroga** (art. 63-duodecies) - Ai procedimenti di decadenza o nullità si applica l'articolo 191 del Codice, mentre non si applica l'articolo 192 del Codice.
- **Correzioni ed integrazioni** (art. 63-terdecies) - Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti, non sono ammesse correzioni nè integrazioni all'istanza di nullità o decadenza o alla documentazione già depositata, eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12. PROPRIETA' INTELLETTUALE - Presentate nuove regole per snellire e semplificare le procedure di registrazione dei disegni e modelli industriali

Con un **comunicato stampa del 29 novembre 2022**, la **Commissione Europea** presenta la revisione delle norme che renderanno meno costosa e più rapida e prevedibile la **protezione dei disegni e modelli industriali** nell'UE.

Proteggere disegni e modelli registrati sarà più accessibile e conveniente, in particolare per i singoli autori e le PMI, in quanto le nuove norme faciliteranno, ad esempio, la presentazione delle domande di registrazione e ridurranno le tasse da pagare per i primi dieci anni di protezione.

Le procedure armonizzate contribuiranno a stabilire condizioni di parità per le imprese in tutta Europa. Sarà garantita una maggiore complementarità tra le norme dell'UE e quelle nazionali, ad esempio per quanto riguarda i requisiti per la registrazione o la semplificazione delle norme per la dichiarazione di nullità di un disegno registrato.

Allo stesso tempo viene introdotto anche un approccio più equilibrato alla protezione dei disegni e modelli, garantendo che questi possano essere riprodotti per i pezzi di ricambio in modo da offrire ai consumatori una scelta più ampia per la riparazione di prodotti complessi, come le automobili.

Le norme rivedute permettono di modernizzare il quadro in materia di disegni e modelli in vigore e contribuiranno a migliorare le condizioni che consentono alle imprese di innovare.

In particolare sono state presentate alcune proposte:

- 1) **semplificare e snellire la procedura per la registrazione** di un disegno o modello in tutta l'UE;
- 2) **armonizzare le procedure e garantire la complementarità con i sistemi di design nazionali;**
- 3) **consentire la riproduzione di progetti originali a fini di riparazione di prodotti complessi:** introducendo una "**clausola di riparazione**" a livello di UE nella direttiva sui disegni e modelli.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato stampa clicca qui.](#)

13. CONTRIBUTI PER RISTORANTI, BAR, CATERING, PISCINE ED EVENTI - Fondo di 40 milioni di euro - Fissate le modalità e i termini per la presentazione delle istanze - Domande dal 22 novembre al 6 dicembre 2022

Con **Provvedimento del 18 novembre 2022, Prot. n. 423342/2022**, l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1-ter, comma 2-bis del D.L. n. 73/2021, convertito dalla L. n. 106/2021.

Con tale provvedimento è stato approvato il modello "***Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà***", con le relative istruzioni e specifiche tecniche.

Con il Decreto interministeriale del 19 agosto 2022 è stato previsto un nuovo stanziamento di risorse per l'anno 2022, pari a **40 milioni di euro**, a favore delle imprese operanti in ulteriori settori "in difficoltà", individuati dall'art. 3, comma 2, del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

I criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi alle imprese, in attuazione dell'**articolo 1-ter del D.L. n. 73/2021, convertito dalla L. n. 106/2021** (c.d. "*Decreto Sostegni Bis*"), sono stati definiti con decreto interministeriale 30 dicembre 2021, modificato dal decreto interministeriale 19 agosto 2022.

Per l'anno 2022 le risorse finanziarie disponibili sono pari a **40 milioni di euro** e sono destinate, ai sensi del decreto interministeriale 19 agosto 2022, a favore delle imprese operanti in ulteriori settori "in difficoltà", individuati in specifici codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

- **56.10** - Ristoranti e attività di ristorazione mobile;
- **56.21** - Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);
- **56.30** - Bar e altri esercizi simili senza cucina;
- **93.11.2** - Gestione di piscine;
- **96.09.05** - Organizzazione di feste e cerimonie.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del **contributo a fondo perduto**, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo degli aiuti COVID-19 ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento de minimis.

Le istanze di accesso al contributo devono essere presentate **esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle entrate competente** per l'erogazione del beneficio che viene corrisposto mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza.

Per la dotazione 2022 la trasmissione dell'istanza è prevista dal 22 novembre al 6 dicembre 2022.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 18 novembre 2022, del modello di istanza, delle istruzioni e delle specifiche tecniche clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero delle imprese e del Made in Italy clicca qui.](#)

14. Water4All - 3 milioni di euro al cofinanziamento dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

Al fine di sostenere iniziative volte a fornire conoscenze, modelli, approcci, strumenti e metodologie per comprendere meglio i processi idrologici a diverse scale e per rispondere in modo più efficiente ai problemi legati ad eventi climatici estremi, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto 23 novembre 2022 n. 170680, ha destinato **tre milioni di euro**, al **cofinanziamento dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale** selezionati nel bando transnazionale congiunto 2022 "***Gestione delle risorse idriche: resilienza, adattamento e mitigazione agli eventi idroclimatici estremi e strumenti di gestione***", nell'ambito del **partenariato europeo Water4All**.

Possono **beneficiare delle agevolazioni** di cui al presente decreto:

- Le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriale, commerciale, di trasporto o ausiliare delle precedenti,
- Le imprese artigiane,
- Le imprese agro-industriali,
- Le Università, i Centri di Ricerca e gli Organismi di Ricerca.

I **progetti ammissibili** alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di preponderante sviluppo sperimentale, affrontando almeno uno degli argomenti previsti nel dettaglio dal bando transnazionale congiunto 2022 "*Gestione delle risorse idriche: resilienza, adattamento e mitigazione agli eventi idroclimatici estremi e strumenti di gestione*" e meglio precisati all'articolo 4 del decreto.

I termini per la partecipazione al bando europeo sono scaduti il 31 ottobre 2022.

Per quanto riguarda, invece, l'**agevolazione nazionale**, i termini e le modalità di presentazione delle richieste verranno indicati con un successivo provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento dal sito del Ministero delle imprese e del made in Italy clicca qui.](#)

15. CETP 2022 - 16 milioni di euro a sostegno della transizione energetica

CETP (*Clean Energy Transition Partnership*) è un'iniziativa transnazionale di programmazione congiunta di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (RTDI) finalizzata a **promuovere e accelerare la transizione energetica verso l'energia pulita** e verso i sistemi energetici decarbonizzati che si basa su programmi di finanziamento RTDI regionali e nazionali.

Questa iniziativa **rientra nell'ambito del Programma Quadro di Ricerca ed Innovazione Horizon Europe 2022** e coinvolge 50 enti finanziatori provenienti da 30 paesi diversi.

Il **decreto ministeriale del 24 novembre 2022 n. 172022** destina **16 milioni di euro** al cofinanziamento delle imprese italiane selezionate nel bando transnazionale congiunto CETP 2022.

Possono **beneficiare delle agevolazioni** di cui al presente decreto:

- Le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriale, commerciale, di trasporto o ausiliare delle precedenti,
- Le imprese artigiane,
- Le imprese agro-industriali,
- Le Università, i Centri di Ricerca e gli Organismi di Ricerca.

I termini per la partecipazione al bando europeo sono scaduti il 23 novembre 2022.

Per quanto riguarda invece l'**agevolazione nazionale**, i termini e le modalità di presentazione delle richieste verranno indicati con un successivo provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento dal sito del Ministero delle imprese e del made in Italy clicca qui.](#)

16. EDUCAZIONE DIGITALE DEI CONSUMATORI ADULTI - Avviso rivolto alle Regioni per la realizzazione di un progetto pilota sperimentale - Domande di finanziamento entro il 6 dicembre

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, l'**Avviso 29 novembre 2022** con il quale sono definiti **i criteri e le modalità per la presentazione di un**

progetto pilota sperimentale da parte di un raggruppamento di Regioni per la **realizzazione di attività di sensibilizzazione, informazione, formazione e assistenza relative all'innalzamento delle competenze digitali per i consumatori adulti over 65.**

Per promuovere la realizzazione di iniziative volte ad elevare il livello delle competenze digitali dei consumatori adulti con particolare riguardo ai soggetti di età pari o superiore a 65 anni con precedenza ai soggetti caratterizzati da particolari fragilità di natura fisica, economica, sociale è destinato l'**importo complessivo di € 3.900.000,00.**

La finalità del presente avviso è diretta a rilevare le specifiche carenze in materia di formazione ed uso del digitale da parte dei consumatori adulti e **sviluppare adeguati percorsi**, anche innovativi, volti a raggiungere in modo efficace il maggior numero di consumatori con l'obiettivo misurabile di **innalzare le competenze informatiche** e la consapevolezza nelle operazioni di consumo e di fruizione di servizi digitali.

Il presente avviso **disciplina i termini, le modalità e le condizioni per il riconoscimento di un contributo alle spese sostenute** per le attività di educazione, informazione e supporto ai consumatori adulti over 65.

Può essere presentato un solo progetto sperimentale aggregato da parte di un gruppo di Regioni che individuano tra di esse una Regione con funzioni di coordinamento e di raccordo con il Ministero, definita "Regione coordinatrice".

Il progetto dovrà dettagliare, per ciascuna Regione, gli specifici gap da colmare, la complementarietà e le sinergie con analoghe attività già in essere e realizzate a valere su altre misure nazionali o regionali nell'ambito delle competenze digitali (incluse quelle realizzate nell'ambito del PNRR), indicare il soggetto attuatore, le attività da porre in essere e la previsione dei costi e la durata, le collaborazioni e sinergie tra le Regioni, nonché i risultati attesi.

Il progetto dovrà interessare **non meno di 6 Regioni**, equamente distribuite per quanto possibile sul territorio nazionale.

La domanda di finanziamento del progetto, firmata digitalmente da ciascuna Regione partecipante viene trasmessa al Ministero delle imprese e del made in Italy all'indirizzo PEC dgmccnt.div05@pec.mise.gov.it dalla Regione coordinatrice a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso **fino al 6 dicembre 2022.**

Il modello di domanda (Allegato 1), ed il modello per la presentazione del progetto aggregato (Allegati 2, 2.a e 2.b) sono disponibili unitamente al presente avviso.

LINK:

[Per prendere visione dell'avviso e scaricare i modelli allegati clicca qui.](#)

17. CREDITO D'IMPOSTA CUOCHI PROFESSIONISTI - Pubblicato il decreto direttoriale di attuazione - Domande dal 23 febbraio al 3 aprile 2023

E' stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, il **decreto direttoriale 29 novembre 2022**, con il quale sono stabiliti i termini e modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 117, della L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), in favore dei **cuochi professionisti**, di cui al **decreto interministeriale 1° luglio 2022** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022).

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 27 febbraio 2023 e fino alle ore 15:00 del 3 aprile 2023.

L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse

Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, al soggetto istante è **richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva**, condizione obbligatoria per la presentazione dell'istanza.

Le risorse destinate all'attuazione dell'intervento agevolativo, comprensive degli oneri di gestione, sono pari a **complessivi euro 3.000.000,00**, con un limite massimo di spesa pari a euro 1.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023.

L'agevolazione è rivolta ai soggetti esercenti l'attività di **cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA**, che abbiano sostenuto, **tra la data del 1° gennaio 2021 e la data del 31 dicembre 2022**, una o più delle seguenti spese:

- a) acquisto di macchinari di classe energetica elevata, destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
- b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

L'agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi del regolamento de minimis e nella misura massima del 40% del costo delle **spese ammissibili sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022**.

L'agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario **non può, comunque, eccedere l'importo di euro 6.000,00**.

Per la gestione degli interventi, il Ministero si avvale dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - **Invitalia**.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 1° luglio 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del D.D. 29 novembre 2022 e dei suoi allegati clicca qui.](#)

18. GARANZIE STATALI - In arrivo oltre 33 milioni di euro per la prevenzione dell'usura

Con un **comunicato stampa del 29 novembre 2022** il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto di aver messo a disposizione **33,68 milioni di euro** da erogare attraverso il **Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura**, istituito presso il Dipartimento del Tesoro dalla legge 108 del 1996 e operativo dal 1998, con cui vengono concesse, attraverso Confidi, Associazioni e Fondazioni, garanzie statali per **facilitare l'accesso al credito a imprese e cittadini a rischio usura**.

Cittadini e imprese potranno infatti contare su garanzie statali per ottenere dal mondo creditizio quella **liquidità necessaria a fronteggiare spese crescenti** ed evitare così di cadere nella trappola dell'usura e dell'illegalità.

Il Fondo come ogni anno viene rifinanziato con i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni della normativa antiriciclaggio e valutaria.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa clicca qui.](#)

19. AIUTI DI STATO - Approvato un regime italiano da 34,4 milioni di euro a sostegno delle aziende

Con un comunicato stampa del 24 novembre 2022, la Commissione europea ha approvato un regime italiano da **34,4 milioni di euro** a sostegno delle aziende **nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina**.

Il regime è stato approvato nell'ambito del **quadro temporaneo di crisi** per misure di aiuto di Stato adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022 e modificato il 20 luglio 2022 e il 28 ottobre 2022.

La misura sarà accessibile ai datori di lavoro attivi nei settori **siderurgico, del legno, della ceramica, automobilistico e dell'agroindustria**.

Per essere ammissibili, le aziende devono aver **sospeso le proprie attività** nel periodo compreso **tra il 22 marzo e il 31 maggio 2022** a causa dell'invasione russa dell'Ucraina.

Nell'ambito del regime, l'aiuto assumerà la forma di **esenzione dal pagamento degli oneri sociali** dovuti per ciascun mese del suddetto periodo, **fino a 2 milioni di euro per azienda, oppure fino a 250 000 euro per azienda attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli**.

La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi. In particolare, l'aiuto:

- a) non supererà i 250.000,00 euro per azienda attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli e i 2 milioni di euro per azienda attiva in tutti gli altri settori;
- b) sarà concesso entro il 31 dicembre 2023.

La Commissione ha concluso che il regime italiano è **necessario, adeguato e proporzionato** per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni del quadro temporaneo di crisi.

Su queste basi la Commissione ha approvato la misura in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

20. CARO CARBURANTE - 15 milioni di euro per le imprese di trasporto passeggeri su autobus a basso impatto ambientale

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.273 del 22 novembre 2022, il **decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 13 settembre 2022**, che definisce le modalità di erogazione del fondo di **15 milioni di euro** (per l'anno 2022), istituito con l'articolo 9, comma 3, del D.L. n. 115/2022.

Ad essere destinatarie del beneficio sono le **imprese che erogano servizi di trasporto persone** su autobus, non sottoposte a obbligo di servizio pubblico e che incontrano vincoli di liquidità dovuti agli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici.

L'agevolazione è riconosciuta per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione di **autobus M2 e M3 a basso impatto ambientale** (a metano - CNG, gas naturale liquefatto - GNL, ibrido diesel/elettrico, a motorizzazione termica almeno di classe Euro 5) a favore delle imprese:

- di trasporto che esercitano **servizi interregionali di competenza statale**;
- **titolari di autorizzazione all'esercizio della professione**;
- titolari di autorizzazione rilasciate dalle Regioni e dagli Enti locali;
- di trasporto di persone effettuato mediante **noleggior di autobus con conducente**.

Il contributo è riconosciuto fino al 20% della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre del 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Le domande devono essere sottoscritte digitalmente e trasmesse dal rappresentante legale dell'impresa tramite l'apposita piattaforma (**<https://carburantebus2022>**), in via di attivazione.

Alla domanda deve essere allegata la copia delle fatture o la documentazione attestante l'acquisto avvenuto in Italia del carburante per l'alimentazione degli autobus relative al secondo quadrimestre 2022.

Il decreto del Ministro prevede, inoltre, l'istituzione di una Commissione di validazione che esegua l'istruttoria sulle domande ricevute per valutarne l'ammissibilità e trasmetta i relativi esiti alla società CONSAP, individuata quale gestore esterno in considerazione del consistente volume di documentazione da verificare per la concessione del contributo.

Prevista, inoltre, un'attività di verifica da parte della competente Direzione generale anche successiva all'erogazione dei ristori per un'eventuale revoca del ristoro nel caso in cui l'impresa commetta gravi irregolarità in merito alle dichiarazioni sostitutive prodotte.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 13 settembre 2022 clicca qui.](#)

21. INAIL - BANDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA - BIT 2022-2023 - Finanziamenti per la sicurezza - Domande entro il 16 gennaio 2023

Publicato il **Bando BIT 2022**, promosso dall'**INAIL** in collaborazione con il centro di competenza **ARTES 4.0**, che mette a disposizione **due milioni di euro** per incentivare **progetti di innovazione, ricerca industriale e di sviluppo sperimentale** finalizzati alla riduzione del fenomeno infortunistico e al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, tramite l'utilizzo delle tecnologie Impresa 4.0.

Il Bando Innovazione Tecnologica (BIT) sostiene le **micro, piccole, medie e grandi imprese e start-up in forma singola o di partenariati** (ATS/ATI o altra forma contrattuale equipollente) **con stabile organizzazione in Italia**.

I progetti ammissibili devono essere compresi in una delle seguenti categorie di aiuti:

- **Aiuti ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale** (Art. 25 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014);
- **Aiuti all'innovazione a favore delle PMI** (Art. 28 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014);
- **Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione** (Art. 29 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014).

Il Bando Innovazione Tecnologica offre un **contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili**, fino ad un **importo minimo di 100.000 euro e massimo di 140.000 euro** per ciascun progetto:

A. Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale:

- **50%** dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
- **20%** dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale.

B. Innovazione a favore delle PMI:

- **50%** dei costi ammissibili.

C. Innovazione dei processi e dell'organizzazione:

- **15%** dei costi ammissibili per le **Grandi imprese**;
- **50%** dei costi ammissibili per le **PMI**.

Le domande dovranno essere presentate attraverso la **piattaforma del Competence center Artes entro e non oltre le ore 17:00 del 16 gennaio 2023**.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'INAIL clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma e procedere all'inoltro della domanda clicca qui.](#)

22. PNRR - Entro dicembre milioni di alberi da piantare nelle città metropolitane

Il 30 marzo 2022 il Ministero della Transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) ha pubblicato un bando da **330 milioni di euro**, destinati a **14 città metropolitane** (*Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia*), per piantare **6,6 milioni di alberi entro il 2024**.

Questo obiettivo rientra tra gli impegni presi dal nostro Paese con l'Unione europea per ricevere i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), finanziato con risorse comunitarie per far fronte alla crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19.

La messa a terra degli interventi nell'ambito della misura "**Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano**" - il cui piano è stato approvato con **decreto n. 493 del 30 novembre 2021** - prevede, dunque, la **piantumazione di 6,6 milioni di alberi su una superficie di 6.600 ettari entro il 2024**.

L'operazione conta su una **dotazione finanziaria complessiva di 330 milioni di euro** (*Missione 2, Componente 4, Investimento 3.1*).

L'Avviso è stato pubblicato sul sito del Ministero della Transizione ecologica e riguarda complessivamente, considerando le aree interessate, **1.268 comuni** in cui vivono più di 20 milioni di abitanti.

Nel bando sono definiti i criteri, le modalità e il riparto delle risorse finanziarie per la creazione di boschi: vengono messi a disposizione dal PNRR:

- **74 milioni di euro** per il 2022,
- **74 milioni di euro** per il 2023 e
- **139 milioni di euro** per il 2024.

Alle Città metropolitane del Sud e delle Isole è destinata una quota del 50% delle risorse disponibili.

Gli obiettivi sono di mettere a dimora:

- **1.650.000 alberi entro il 31 dicembre 2022;**
- 1.650.000 alberi entro il 31 dicembre 2023;
- 3.300.000 alberi entro il 2024.

Se l'Italia dovesse fallire il traguardo, una parte delle risorse destinate al nostro Paese dall'Ue potrebbero essere sospese o revocate.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica clicca qui.](#)

LINK:

[Per prendere visione dell'Avviso pubblico e scaricare la domanda di partecipazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale n. 198/2022 clicca qui.](#)

23. PRO.DI.GI.T - PROGETTO PER L'INNOVAZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA - Domande entro il 10 dicembre

E' stato pubblicato, sul sito **del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria** il, **Bando per l'assegnazione di sette borse di studio** a giovani studiosi di diritto tributario per la massimazione delle sentenze tributarie di merito della giurisprudenza tributaria.

Gli incaricati dovranno collaborare alla attività progettuale di **creazione di una banca dati di giurisprudenza tributaria nazionale di merito**, supportata da intelligenza artificiale, secondo le indicazioni dei coordinatori che saranno individuati dal Comitato per la governance del Progetto.

I giovani selezionati saranno chiamati a sottoscrivere apposito documento di affidamento dell'incarico, approvato dal Comitato per la governance del Progetto in cui saranno dettagliati le attività e gli adempimenti oggetto della collaborazione in conformità al presente bando.

L'incarico durerà dalla data di sottoscrizione del suddetto documento e **fino al 30 novembre 2023**.

Per ogni incaricato è prevista l'erogazione di una borsa di studio il cui importo è quantificato forfettariamente in **euro 5.000,00**, comprensivo di oneri fiscali, previdenziali, assicurativi e quant'altro, nulla escluso, che sarà erogata a conclusione dell'incarico previa verifica positiva dell'esecuzione dell'intera prestazione prevista nell'atto di affidamento dell'incarico

La **domanda di partecipazione**, debitamente compilata in ogni parte, e sottoscritta con firma digitale formato PADES, o con firma autografa con allegazione di documento di identità in corso di validità, dovrà essere trasmessa via PEC o via mail, rispettivamente ai seguenti indirizzi:

- UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it (PEC);
 - nsd.cpgt.protocollo@finanze.it (e.mail ordinaria),
- entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 10 dicembre 2022**, a pena di esclusione.

LINK:

[Per accedere al comunicato e scaricare la domanda di partecipazione clicca qui.](#)

24. D.L. N. 73/2022 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Le novità per il Terzo settore - Un approfondimento della FNC

Il **decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73**, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 (il c.d. "*Decreto Semplificazioni*"), in sede di conversione, ha subito importanti modifiche finalizzate, fra l'altro, ad intervenire sull'impianto fiscale disegnato per gli Enti del Terzo settore (ETS) dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il c.d. *Codice del Terzo settore - CTS*).

Oltre ad alcuni importanti correttivi apportati alla disciplina di riferimento per la qualificazione commerciale o non commerciale dell'ente, ai fini delle imposte dirette (l'articolo 79 del CTS), ulteriori interessanti modifiche sono state effettuate anche in materia di imposte indirette e tributi locali, deduzioni e detrazioni riconosciute a fronte di erogazioni liberali effettuate a favore di ETS, nonché in ordine alla disciplina fiscale specificamente dettata per le Organizzazioni di Volontariato (di seguito anche solo OdV) e le Associazioni di Promozione sociale (di seguito anche solo APS). Infine, alcune novità si registrano anche in materia di tenuta delle scritture contabili.

La **Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti (FNC)** con un documento dal titolo "**Le novità per il Terzo settore nel c.d. "Decreto Semplificazioni"**", intende offrire uno strumento che semplifichi la lettura dei numerosi interventi modificativi al CTS operati con il "Decreto Semplificazioni", nonché un breve sguardo sul lavoro che si ritiene ancora opportuno svolgere.

In conclusione, la FNC segnala, infatti, l'importanza di **operare ulteriori interventi sia interpretativi che normativi**, al fine di rendere la disciplina in esame maggiormente fruibile e scevra da possibili contrasti interpretativi.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

25. FATTURAZIONE ELETTRONICA - Nuove regole per emissione e ricezione

Con **provvedimento del 24 novembre 2022, Prot. 433608/2022**, l'Agenzia delle entrate ha **modificato ed integrato le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018, Prot. n. 89757** e successive modificazioni, al fine di recepire le disposizioni dell'articolo 14 (rubricato: "*Utilizzo dei file delle fatture elettroniche*") del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito dalla legge n. 157 del 2019, e le previsioni contenute nel parere n. 454 del 22 dicembre 2021 del Garante per la protezione dei dati personali.

L'art. 14 del citato D.L. n. 124/2019 ha introdotto, in particolare, all'art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, che disciplina la fatturazione elettronica, due commi, i quali prevedono che:

- "**5-bis.** *I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:*

a) *dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;*

b) *dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali;*

- "**5-ter.** *Ai fini di cui al comma 5-bis, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.*

L'Agenzia delle Entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i relativi file xml per le sole "attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali", previa richiesta di esibizione della documentazione.

I file sono resi disponibili in caso di indagini penali ovvero su disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Con questo nuovo provvedimento, l'Agenzia delle Entrate **disciplina le nuove regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche.**

Il nuovo provvedimento dell'Agenzia delle entrate è volto a sostituire integralmente il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, disciplinando, in particolare, in attuazione al citato art. 14 del D.L. n. 124/2019, le **modalità con cui l'Agenzia intende memorizzare e rendere disponibili**, al proprio personale e alla Guardia di finanza, i file XML delle fatture elettroniche e le informazioni in essi contenute.

Le fatture emesse nel settore legale, individuate in base al codice ATECO del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata al fine di garantirne l'intelligibilità, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni contenute.

Inoltre, al fine di ampliare e migliorare la gamma dei servizi relativi alla fatturazione elettronica che l'Agenzia mette a disposizione degli operatori economici, sono stati **realizzati nuovi servizi in cooperazione applicativa per un colloquio automatico tra sistemi informatici** per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, nonché degli elenchi che l'Agenzia mette a disposizione al fine del pagamento dell'imposta di bollo.

Allo scopo di **limitare ulteriormente il fenomeno delle false fatturazioni**, infine, con il servizio di censimento del canale abituale per la trasmissione delle fatture elettroniche, i soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati possono inserire, visualizzare, aggiornare e eliminare l'informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 433608/2022 e dei suoi allegati clicca qui.](#)

26. FATTURAZIONE ELETTRONICA EUROPEA NEGLI APPALTI PUBBLICI - Aggiornate le regole tecniche

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'aggiornamento delle "**Regole tecniche**" (*versione 2.2*) relative alla Fatturazione elettronica europea, **in vigore dal 16 novembre 2022**, a seguito del rilascio della *Autumn Release* della **norma europea EN16931**.

Il documento contiene le **regole tecniche** (*Core Invoice Usage Specification*) e le **modalità applicative** nel contesto nazionale italiano per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici, di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2018 (recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici*").

Nel documento sono descritte le regole del processo di ricezione, controllo e inoltro delle fatture in formato UBL (*Universal Business Language*) o CII (*Cross Industry Invoice*) provenienti dall'estero (*Cross Border*) e quelle di una fattura in formato UBL personalizzato Italia all'interno del territorio nazionale (*Domestic*).

Ricordiamo che a norma del citato articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2019, a decorrere dal 18 aprile 2019, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione, sono tenuti a **ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.**

Le fatture elettroniche devono, altresì, rispettare la *Core Invoice Usage Specification* (CIUS) per il contesto nazionale italiano, il cui uso è previsto nello standard europeo EN 16931-1:2017.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare le nuove "Regole tecniche" dal sito di AgID clicca qui.](#)

LINK:

27. INGEGNERI ED ARCHITETTI - Legittimo l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'INPS - Chiarimenti dalla Corte Costituzionale

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento alla normativa che prevede **l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'INPS a carico degli ingegneri e degli architetti** che, pur essendo iscritti ai relativi albi professionali, non possono iscriversi alla cassa previdenziale di riferimento in quanto svolgono contestualmente anche un'altra attività lavorativa e sono dunque iscritti alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria.

Lo ha chiarito la **Corte Costituzionale nella sentenza n. 238 del 28 novembre 2022**.

Il Tribunale ordinario di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale della normativa che prevede **l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'INPS a carico degli ingegneri e degli architetti** che, pur essendo iscritti ai relativi albi professionali, non possono iscriversi alla cassa previdenziale di riferimento in quanto **svolgono contestualmente anche un'altra attività lavorativa** e sono dunque iscritti alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria.

Sono due le disposizioni a cui bisogna far riferimento quando si parla di Gestione separata INPS.

La prima disposizione - quella dettata dall'**art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995** - prevede, con decorrenza **dal 1° gennaio 1996**, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS, dei *"soggetti che **esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ... nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa , e gli incaricati alla vendita a domicilio ...**"*.

La seconda disposizione - quella dettata dall'**art. 18, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. n. 111 del 2011**, che dà una interpretazione autentica della prima disposizione - dispone che *"i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita Gestione separata INPS, **sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11"** e cioè agli enti previdenziali di diritto privato istituiti per le diverse categorie professionali; enti, questi ultimi, istituiti sia in base a leggi preesistenti e trasformati da soggetti pubblici in persone giuridiche private.*

Secondo il giudice rimettente l'esigenza di coerenza con la scelta sistematica fondamentale volta a **differenziare la tutela dei liberi professionisti iscritti ad albi da quella dei lavoratori autonomi non iscritti ad albi professionali** (art. 2, commi 25 e 26, della legge n. 335 del 1995) avrebbe dovuto indurre il legislatore a realizzare anche per i secondi la piena copertura previdenziale all'interno della propria categoria professionale, mentre la diversa e ingiustificata soluzione di sottoporli all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS comporterebbe l'irragionevole effetto di comprimere l'autonomia regolamentare e statutaria riconosciuta dallo stesso legislatore alle casse previdenziali private, tra cui figura quella degli architetti e degli ingegneri.

Oltre che il **principio di ragionevolezza**, la norma sospettata di illegittimità costituzionale si porrebbe in **contrasto con il canone di proporzionalità** in ragione della maggiore ed ingiustificata incisività patrimoniale rispetto al criterio adottato con riguardo all'analoga fattispecie dei pensionati.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 238 del 28 novembre 2022 rileva che il legislatore, al fine di chiarire i dubbi circa l'effettiva portata dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, è intervenuto, con disposizione dichiaratamente di **interpretazione autentica** e non si è limitato a prevedere che i soggetti tenuti ad iscriversi alla Gestione separata INPS sono quelli che svolgono *«attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali»*, ma ha aggiunto che **tale obbligo compete anche a coloro che svolgono «attività non soggette al versamento contributivo agli enti» della categoria professionale di appartenenza**.

Alla luce delle varie osservazioni la Corte Costituzionale ha dichiarato dunque **infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate**.

In sostanza, l'ambito soggettivo di estensione dell'istituto della Gestione separata risulta chiaro, e dunque certo, alla luce del pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale, dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ha accolto, senza incertezze, l'interpretazione

estensiva, consolidatasi in una **regola di diritto vivente**, secondo cui sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata tanto **i lavoratori autonomi e i professionisti sprovvisti di un albo professionale**, quanto **quelli che, pur essendo iscritti, a causa dell'attività esercitata, a uno specifico albo** (e versando, in ragione di tale iscrizione, il *contributo integrativo*), **tuttavia non sono altresì iscritti alla relativa cassa professionale** (e non versano pertanto il *contributo soggettivo*), sia che la non iscrizione alla cassa professionale sia dovuta alla mancata integrazione dei presupposti al verificarsi dei quali scatta l'obbligo di iscriversi, sia che dipenda, al contrario, dalla sussistenza di un divieto in tal senso, derivante dall'iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Costituisce, dunque, **regola di diritto vivente** quella secondo cui **sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS** non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ma **anche i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie per i quali è preclusa l'iscrizione alla cassa di previdenza categoriale**, a cui versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2022 clicca qui.](#)

28. SALARIO MINIMO - IN VIGORE LA DIRETTIVA (UE) 2022/2041

Il 14 novembre scorso è entrata in vigore la **Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022** relativa a **salari minimi adeguati nell'Unione europea**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L275 del 25 ottobre 2022, ma gli Stati membri avranno **due anni di tempo per decidere se e come recepirla ed attuarla**.

La presente direttiva stabilisce obblighi procedurali come prescrizioni minime, lasciando così impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. Ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 si precisa, infatti, che la presente direttiva **fa salva la competenza degli Stati membri di fissare il livello dei salari minimi**, nonché la scelta di fissare salari minimi legali, di promuovere l'accesso alla tutela garantita dal salario minimo prevista nei contratti collettivi o entrambi.

L'applicazione della presente direttiva è pienamente conforme al diritto di contrattazione collettiva. Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da imporre a qualsiasi Stato membro:

- a) l'obbligo di introdurre un salario minimo legale, laddove la formazione dei salari sia garantita esclusivamente mediante contratti collettivi, o
- b) l'obbligo di dichiarare un contratto collettivo universalmente applicabile.

All'articolo 3 vengono precisate le seguenti definizioni:

- 1) «**salario minimo**»: la retribuzione minima stabilita per legge o da contratti collettivi che un datore di lavoro, anche nel settore pubblico, è tenuto a pagare ai lavoratori per il lavoro svolto durante un dato periodo;
- 2) «**salario minimo legale**»: un salario minimo stabilito dalla legge o da altre disposizioni giuridiche vincolanti, ad esclusione dei salari minimi determinati da contratti collettivi che sono stati dichiarati universalmente applicabili senza alcun margine discrezionale quanto al contenuto delle disposizioni applicabili da parte dell'autorità dichiarante.

All'articolo 7 vengono dettate le disposizioni di recepimento e attuazione, secondo le quali gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva **entro il 15 novembre 2024**.

Gli Stati membri dovranno comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Tale comunicazione dovrà comprendere una descrizione del coinvolgimento delle parti sociali nell'attuazione della presente direttiva.

LINK:

[Per consultare il testo della Direttiva \(UE\) 2022/2041 clicca qui.](#)

29. MADE IN ITALY - LA TUTELA EUROPEA DELLA PIZZA NAPOLETANA

"Il nome «Pizza Napoletana» (STG) è registrato con riserva del nome.

Il disciplinare di produzione della STG «Pizza Napoletana» è considerato il disciplinare di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la STG «Pizza Napoletana» con riserva del nome.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.27. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione".

E' quanto dispone l'articolo 1 del **Regolamento (UE) 2022/2313 della Commissione del 23 novembre 2022**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 307 del 28 novembre 2022, che ha approvato la richiesta dell'Italia di garantire la protezione con riserva del nome per la "Pizza napoletana" STG.

Dal prossimo 18 dicembre, data di entrata in vigore del regolamento, **la UE tutelerà la vera "Pizza napoletana"**: il suo nome diventa **"specialità tradizionale garantita"** (STG) e nessuno potrà scrivere nel menù "pizza napoletana" se non rispetta le regole previste dal disciplinare di produzione su ingredienti, metodi di preparazione e cottura.

Ricordiamo dal 7 dicembre 2017 l' **"Arte tradizionale del pizzaiuolo napoletano"** è stata riconosciuta come **parte del patrimonio culturale dell'umanità**, trasmesso di generazione in generazione e continuamente ricreato, in grado di fornire alla comunità un senso di identità e continuità e di promuovere il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana, secondo i criteri previsti dalla Convenzione Unesco del 2003.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

30. GARANTE PRIVACY - Gli ultimi provvedimenti adottati

Con la **newsletter n. 497 del 28 novembre 2022**, il Garante per la protezione dei dati personali ha dato notizia degli ultimi provvedimenti presi, tra cui la **sanzione a Douglas Italia** per le fidelity card, la **sanzione alla ASL Valle d'Aosta** per la mancata tutela dei dati contenuti del dossier sanitario e il **parere sulla piattaforma concessioni di beni pubblici**.

Fidelity card e conservazione dei dati personali.

Il Garante ha sanzionato per **1 milione e 400 mila euro** la catena di profumerie Douglas Italia Spa per violazioni in materia di protezione dei dati personali. L'app della società infatti raccoglie i dati personali dei clienti senza distinguere chiaramente i **contenuti dell'informativa privacy da quella dei cookie**. Il Garante ha quindi richiesto di indicare, in entrambi i testi, solo i trattamenti effettivamente svolti e le finalità effettivamente perseguite.

Ai clienti dovrà poi essere **consentito di esprimere un consenso libero e specifico** per le diverse attività (marketing della società, marketing di soggetti terzi e profilazione).

Dossier sanitario, l'emergenza COVID non può prevalere sulla tutela della privacy.

Il Garante ha sanzionato per 40 mila euro una ASL che durante il periodo di emergenza da COVID aveva rimosso le misure a tutela dei dati dei pazienti presenti nel dossier sanitario.

A seguito del reclamo di un'operatrice sanitaria, l'Autorità ha accertato che l'ASL nel tentativo di semplificare la gestione dei pazienti durante la pandemia COVID-19, aveva disposto con un atto amministrativo la **rimozione dei filtri privacy** per l'accesso al sistema informativo che gestisce il dossier sanitario aziendale. Erano dunque accessibili i dossier di tutti gli assistiti della Regione a qualunque operatore sanitario, a prescindere dal fatto che l'interessato avesse espresso o meno il proprio consenso, oppure che la prestazione riguardasse un paziente COVID-19 o che l'autore dell'accesso avesse in cura l'interessato.

Piattaforma concessioni di beni pubblici.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso **parere favorevole** alla **bozza di decreto legislativo** che istituisce il nuovo sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, il

c.d. **SICONBEP**. Si tratta di una piattaforma telematica che servirà a garantire la massima trasparenza su tutti i rapporti concessori.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo dei provvedimenti adottati clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) IN ARRIVO LE NUOVE LINEE GUIDA OPEN DATA - ORGANIZZATI TRE NUOVI WEBINAR DI APPROFONDIMENTO

L'Agenzia per l'Italia Digitale e Formez PA in vista della conclusione dell'iter di adozione delle **Linee Guida Open Data**, organizzano un ciclo di webinar per illustrare alcuni aspetti rilevanti che saranno particolarmente utili e di supporto alle Amministrazioni Pubbliche.

Il nuovo ciclo, dal titolo "**Verso le Linee Guida Open Data - Elementi di approfondimento per una corretta applicazione**", è realizzato nell'ambito del progetto "Informazione e formazione per la transizione digitale Italia Login – la casa del cittadino" a valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e si articolerà in 3 incontri, fissati per il **28 novembre – 6 dicembre 2022**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione del programma dei tre webinar organizzati clicca qui.](#)

2) "CASA E GIOVANI" - UNA GUIDA PRATICA SU LOCAZIONE E COMPRAVENDITA IMMOBILIARE A CURA DEL NOTARIATO E CONFEDILIZIA

Il 24 novembre scorso è stata presentata a Roma la Guida "**Casa e Giovani**", un **vademecum pratico alla locazione e alla compravendita immobiliare**, realizzato da Notariato e Confedilizia per accompagnare e orientare le giovani generazioni nella scelta della soluzione abitativa più adeguata alle proprie esigenze.

Disponibile gratuitamente sul sito del Notariato e di Confedilizia, il vademecum si articola in due sezioni, la prima dedicata all'acquisto della casa e la seconda all'affitto.

Attraverso una serie di domande semplici e intuitive viene affrontata una panoramica dei principali aspetti normativi e fiscali relativi alla compravendita immobiliare e alla locazione.

Vengono, infatti, approfonditi temi come il preliminare di vendita, la conformità catastale, la regolarità urbanistica, i benefici prima casa, la gestione dell'abitazione principale, le conseguenze in caso di rivendita della prima abitazione, così come questioni legate ai diversi tipi di locazione (libera, agevolata, transitoria, turistica) e ai rapporti condominiali.

LINK:

[Per scaricare il testo del Vademecum clicca qui.](#)

3) UNA TANTUM 200 EURO - MISURA ESTESA AI LAVORATORI IN MOBILITA' IN DEROGA - CHIARIMENTI DALL'INPS

Anche se la normativa in esame non include esplicitamente tra i beneficiari i titolari dei trattamenti di mobilità in deroga o indennità di importo pari alla mobilità, prestazioni analoghe a quelle citate sopra (NASpI/DIS-COLL), **ai beneficiari, nel mese di giugno 2022, dei trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità verrà riconosciuta d'ufficio**, senza necessità di una domanda da parte dell'interessato, l'indennità *una tantum* di cui all'articolo 32, comma 9, del decreto-legge n. 50/2022, e **i pagamenti avverranno nel mese di dicembre 2022**.

Lo ha precisato l'INPS, con il **messaggio n. 4231 del 23 novembre 2022**.

Il **bonus di 200 euro** è stato introdotto dal D.L. n. 50/2022 (c.d. "*Decreto Aiuti*") per i **lavoratori dipendenti che, nel mese di giugno 2022, risultino titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL**.

Il successivo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali consente di interpretare le disposizioni in maniera estensiva, includendo tra i destinatari della misura **anche i percettori di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità di importo pari alla mobilità**, sempre con riferimento al mese di giugno 2022.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 4231/2022 clicca qui.](#)

4) FATTURAZIONE ELETTRONICA - NON OBBLIGATORIA PER LE SOCIETA' EXTRA-UE

L'obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti.

Lo ricorda l'Agenzia delle entrate nella **Risposta a interpello n. 575 del 25 novembre 2022**.

A decorrere **dal 1° gennaio 2019** - ricorda l'Agenzia - sussiste l'obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) per tutte le operazioni effettuate **tra soggetti residenti e stabiliti in Italia** e di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute verso e da operatori Iva.

Il medesimo adempimento **non è previsto per il soggetto non residente**, il quale *"non ha obbligo di accreditarsi al Sistema di Interscambio, vista l'inapplicabilità delle nuove regole di fatturazione elettronica al cessionario/committente non stabilito ma identificato"*.

In assenza di una espressa e specifica disposizione, i soggetti passivi non stabiliti nello Stato ma ivi identificati continuano ad essere esonerati dall'obbligo di emissione della fattura in modalità elettronica.

Pertanto, il rappresentante fiscale della società con sede in Italia potrà fatturare la vendita al rappresentante fiscale della società extra-UE **mediante l'emissione di fattura non elettronica**.

LINK:

[Per consultare il testo della risposta a interpello n. 575/2022 clicca qui.](#)

5) TASSO OPERAZIONI DI ATTUALIZZAZIONE E RIVALUTAZIONE

A partire **dal 1° dicembre 2022** in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE n. 14 del 19 gennaio 2008), il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, **è pari al 3,04%**.

Lo ha stabilito il Ministero delle imprese e del made in Italy con il **decreto 23 novembre 2022**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2022.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 23 novembre 2022 clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 21 al 30 Novembre 2022)**

1) D.P.R. 23 settembre 2022, n. 177: Regolamento recante disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso. (Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero della transizione ecologica – Decreto 20 settembre 2022, n. 178: Regolamento di attuazione dell'articolo 1-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, concernente il «Programma #iosonoAmbiente». (Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ecologica – Decreto 13 settembre 2022: Modalità per la concessione del contributo per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione di autobus ad alta sostenibilità a favore di imprese che erogano servizi di trasporto di persone non soggetti a obblighi di servizio pubblico. (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale – Decreto 22 settembre 2022: Obblighi e termini di accreditamento alla Piattaforma digitale nazionale dati (PDND). (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 1 ottobre 2022: Modalità di partecipazione del registro delle imprese italiano al sistema europeo di interconnessione dei registri di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132, in conformità alle previsioni del regolamento (UE) 2021/1042, allegato, punto 15, nonché con riferimento all'interscambio dei dati di cui all'ottavo comma dell'articolo 2508-bis del codice civile. (Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) CORTE DEI CONTI - Delibera 4 novembre 2022: Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali dei presidenti delle regioni e delle province autonome sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 15/SEAZUT/2022/INPR). (Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

7) CORTE DEI CONTI - Delibera 4 novembre 2022: Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'anno 2021, ai sensi dell'art. 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (Delibera n. 16/SEAZUT/2022/INPR). (Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

8) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 10 ottobre 2022: Aliquota IVA di forfettizzazione per legno e legna da ardere, anno 2022. (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) D.P.C.M. 9 settembre 2022: Disciplina della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. (Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 19 luglio 2022, n. 180: Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ai fini della disciplina del procedimento di nullità e decadenza dei marchi. (Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 5 ottobre 2022, n. 181: Regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. (Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 13 ottobre 2022, n. 182: Regolamento recante procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL) su unità da diporto e relativi motori di propulsione. (Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

13) D.P.C.M. 4 ottobre 2022: Ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, per il finanziamento dei progetti presentati dalle pubbliche amministrazioni - esercizio finanziario 2022. (Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

14) Ministero della salute - Decreto 8 settembre 2022, n. 183: Regolamento recante istituzione degli Ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista e della Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista. (Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

15) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 6 ottobre 2022: Disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola. (Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 21 al 30 Novembre 2022)

1) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2313 della Commissione del 23 novembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [Pizza Napoletana (STG)]. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 307 del 28 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

2) Raccomandazione (UE) 2022/2337 della Commissione del 28 novembre 2022 sull'elenco europeo delle malattie professionali. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 309 del 30 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della raccomandazione clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)